



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **8 – Registro Generale** Del **19-08-2022**
N. 6 Settoriale

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DI PORZIONI PERICOLANTI DI UN IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA - UBICATO IN LUNGAVILLA VIA UMBERO I N. 109 - FG. 3 PART. 141
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che, come risulta dalla relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 17/08/2022 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il fabbricato ubicato in Via Umberto I n. 109, Foglio. 3, Particella 141 presenta

VISTO che l'immobile era da tempo in stato di abbandono ma non in condizioni da arrecare un pericolo per l'integrità delle persone;

CONSIDERATO che le perturbazioni atmosferiche delle ultime settimane, caratterizzate da raffiche di vento e precipitazioni atmosferiche di straordinaria intensità, hanno notevolmente compromesso la stabilità di porzioni dell'immobile;

CONSIDERATO che una parte del complesso edilizio, prospiciente una strada pubblica, presenta condizioni di fatiscenza in quanto sono crollati parte degli impalcati e della copertura e risultano essere pericolanti cornicione, gronda, parte della muratura ed alcuni serramenti, condizioni tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'integrità delle persone;

CONSIDERATO che il rischio di ulteriori cedimenti strutturali della predetta costruzione potrebbe arrecare danni a persone, animali o cose e che pertanto necessitano interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza;

CONSTATATA inoltre che la situazione di abbandono e di precarietà dal punto di vista igienico all'interno del fabbricato diventa ricettacolo di crescita selvaggia di vegetazione e dimora di animali;

VALUTATO che il fabbricato suddetto, prospiciente su una strada pubblica, è di passaggio frequente pedonale, pertanto si rendeva necessaria la chiusura del tratto di marciapiede di Via Umberto I prospiciente lo stesso;

TENUTO CONTO che per rendere sicura l'area antistante l'edificio è necessario prescrivere:

- di circoscrivere ed inibire al pubblico passaggio la porzione di marciapiede prospiciente l'immobile;
- la messa in sicurezza dell'edificio, nei modi ritenuti più opportuni, ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità e del ripristino del passaggio antistante l'edifici, a cura del proprietario entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del presente provvedimento ovvero, in mancanza, dall'ufficio tecnico comunale con addebito delle spese a carico del proprietario;

RILEVATO che l'immobile è attualmente disabitato e non utilizzato e che non vi sono beni al suo interno che richiedano l'adozione di particolari cautele nell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dello

stesso;

PRECISATO che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, sia quello dell'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

ATTESO dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), così come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo

comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

ATTESO che il fabbricato risulta essere di proprietà della Sig.ra Vecchi Daniela, nata a Pavia il 08/10/1975, C.F. VCCDNL74R48G388N;

RAVVISATO il potenziale pericolo per l'incolumità pubblica in considerazione della localizzazione dell'immobile prospiciente la strada comunale, si rende improrogabile la messa in sicurezza e la rimozione delle porzioni pericolanti dell'immobile individuato al catasto fabbricati al Fg3 Part. 141, mediante l'eliminazione di tutti i fattori di rischio rilevati;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- Alla Sig.ra Vecchi Daniela, nata a Pavia il 08/10/1975, C.F. VCCDNL74R48G388N, residente a Sannazzaro de Burgondi, Cascina Malaspiniana 17 S.1 di provvedere, per l'incolumità pubblica, all'eliminazione dei pericoli, mediante l'esecuzione con urgenza, e comunque entro e non oltre **15 giorni** dalla data di notifica della presente ordinanza, di tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza del complesso edilizio identificato catastalmente al Fg. 3 Part. 141 sito in Via Umberto I n. 109. Tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

- La chiusura del marciapiede di Via Umberto I prospiciente il n. 109 in modo tale che risulti inaccessibile ai pedoni fino alla messa in sicurezza dell'immobile suddetto.

Con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora i summenzionati proprietari, non diano attuazione alla stessa, le opere necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile, verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all'intervento.

Che il Servizio di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Pavia di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

Il personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale dell'Ente vigileranno sull'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza:

- alla Sig.ra Vecchi Daniela, nata a Pavia il 08/10/1975, C.F. VCCDNL74R48G388N, residente a Sannazzaro de Burgondi, Cascina Malaspiniana 17 S.1, in qualità di proprietaria dell'immobile;

2 l'invio di copia della medesima, con riserva di successive comunicazioni, alla Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano oppure, alternativamente, nel termine di 120 giorni dalla data della notifica della presente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

che i riferimenti di cui all'articolo 8, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i seguenti:

amministrazione competente:	Comune di Lungavilla;
oggetto del procedimento promosso:	Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza e rimozione di porzioni pericolanti
ufficio e responsabile del procedimento:	Servizio Tecnico, Arch. Clara Nobile
ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	Servizio Tecnico del Comune di Lungavilla

**IL SINDACO
BECCARIA CARLA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.